



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2857/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3219/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3219/TFNSVE/2025-2026, 3219 - Ricorso proposto dalla società SUPERBA CALCIO 2017 contro la società SORI (951473) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al BOCCARDO NICOLO (4600622)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società SUPERBA CALCIO 2017 ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SORI al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore BOCCARDO NICOLO.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 65,00 (sessantacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza del 25 maggio 2026 il Tribunale disponeva la produzione in atti da parte della ricorrente della ricevuta di consegna della pec di invio del reclamo alla Società SORI entro il termine delle ore 18 del 26 maggio 2026.

Alla udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che parte ricorrente non ha depositato alcunchè nel termine assegnatole a riprova della rituale instaurazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai